



---

Corte IV  
D-4609/2014

## Sentenza del 20 ottobre 2016

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Daniel Willisegger, Gérard Scherrer,  
cancelliera Sebastiana Stähli.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
sua moglie  
B. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
ed i loro figli  
C. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
D. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
E. \_\_\_\_\_, nata il (...),  
Siria,  
ricorrenti,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (senza allontanamento);  
decisione dell'UFM del 17 luglio 2014 / N (...).

**Fatti:****A.**

**A.a** I ricorrenti, A. \_\_\_\_\_ con la moglie B. \_\_\_\_\_ ed i figli C. \_\_\_\_\_ (primogenito), D. \_\_\_\_\_ (secondogenito) e E. \_\_\_\_\_ (ultimogenito), cittadini siriani di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia araba, hanno vissuto ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) fino all'espatrio, avvenuto a loro dire, il 3 novembre 2013 (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2013 di A. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 1], pag. 4; verbale d'audizione del 26 novembre 2013 di B. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 2], pag. 4; verbale d'audizione del 27 novembre 2013 di C. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 3], pag. 4; verbale d'audizione del 27 novembre 2013 di D. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 4], pag. 4). Muniti di visto d'ingresso rilasciato dall'ambasciata svizzera di Beirut in Libano, sono entrati legalmente in Svizzera il 10 novembre 2013, presentando in seguito domanda d'asilo il 15 novembre 2013.

**A.b** Sentiti sui motivi, i richiedenti hanno dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriati a seguito della situazione di violenza generalizzata e guerra (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.; verbale 2, pag. 6; verbale d'audizione del 27 giugno 2014 di B. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 6], Q43 segg.; verbale 3, pag. 6; verbale d'audizione del 27 giugno 2014 di C. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 7], Q59 segg.; verbale 4, pag. 4; verbale d'audizione del 27 giugno 2014 di D. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 8], Q52 segg.). Unicamente A. \_\_\_\_\_ ha addotto, senza tuttavia riferirsi ad eventi concreti di cui egli o un altro membro della sua famiglia sarebbe personalmente stato vittima, motivi concernenti la paura di subire persecuzioni a causa della loro confessione religiosa (verbale d'audizione del 27 giugno 2014 di A. \_\_\_\_\_ [di seguito: verbale 5], Q50). C. \_\_\_\_\_ ha inoltre fatto valere aspetti correlati ad un suo possibile arruolamento nelle forze armate del regime siriano, esponendo in particolare i suoi timori di dover prendere parte alla guerra (cfr. verbale 3, pag. 6).

In sede ricorsuale i ricorrenti hanno altresì allegato che i figli sarebbero stati, a causa della loro confessione religiosa, oggetto di persecuzioni a scuola.

**A.c** A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:

- il passaporto siriano di A. \_\_\_\_\_ rilasciato il (...);

- il passaporto siriano di B.\_\_\_\_\_ rilasciato il (...);
- il passaporto siriano di C.\_\_\_\_\_ rilasciato il (...);
- il passaporto siriano di D.\_\_\_\_\_ rilasciato il (...);
- il passaporto siriano di E.\_\_\_\_\_ rilasciato il (...);
- la carta d'identità siriana di A.\_\_\_\_\_ rilasciata il (...);
- la carta d'identità siriana di B.\_\_\_\_\_ rilasciata l'(...);
- la carta d'identità siriana di C.\_\_\_\_\_ rilasciata il (...);
- la carta d'identità siriana di D.\_\_\_\_\_ rilasciata il (...);
- il libretto di famiglia.

**B.**

Con decisione del 17 luglio 2014, notificata agli interessati il 18 luglio 2014 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, ritenendo nondimeno non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria e concedendo loro di conseguenza l'ammissione provvisoria.

**C.**

In data 18 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 agosto 2014), gli interessati sono insorti contro la detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo. In via subordinata, hanno chiesto una restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, così come la trasmissione degli atti di causa ed un termine per il completamento del ricorso.

**D.**

Con decisione incidentale del 28 agosto 2014 il Tribunale ha inviato gli atti richiesti ai ricorrenti – già trasmessi dall'UFM con decisione incidentale del 25 luglio 2014 e non ritirati –, concedendo loro un termine di sette giorni dalla notificazione per un eventuale completamento del ricorso.

**E.**

Con ordinanza del 9 giugno 2015 lo scrivente Tribunale ha successivamente esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura. Ha inoltre invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 24 giugno 2015.

**F.**

La SEM con risposta del 19 giugno 2015, trasmessa ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito, ha fatto valere una corretta trasmissione degli atti di causa ed ha sottolineato, che i ricorrenti non hanno addotto persecuzioni mirate a sfondo religioso, proponendo in summo il respingimento del ricorso.

**G.**

Con replica del 10 luglio 2015, trasmessa alla SEM con invito ad esprimersi, i ricorrenti hanno confermato la corretta trasmissione degli atti di causa, allegando inoltre motivi perlopiù correlati alla persecuzione dei cristiani mediante l'ISIS in Siria.

**H.**

Con duplice del 21 luglio 2015, la SEM ha confermato nuovamente la sua posizione, proponendo la reiezione del gravame.

**I.**

Con triplice del 14 agosto 2015, gli insorgenti hanno esposto ulteriori episodi di violenza verificatisi in Siria. In particolare, hanno riferito di ad alcuni attacchi a scapito della popolazione civile (attentati suicida).

**J.**

Con scritto spontaneo del 28 agosto 2015, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale la decisione della SEM del 14 agosto 2015, nella quale l'autorità inferiore ha accolto la domanda d'asilo della famiglia del fratello di B.\_\_\_\_\_ (F.\_\_\_\_\_, N [...]).

**K.**

Invitata a prendere posizione in merito, la SEM ha nuovamente confermato la decisione impugnata proponendo il respingimento del gravame.

**L.**

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

**2.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ineadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

**3.**

Innanzitutto, il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti – con decisione dell'UFM del 17 luglio 2014 – stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto delle loro domande d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

#### **4.**

**4.1** Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato i motivi d'asilo invocati dai ricorrenti irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Nel contempo non ha ravvisato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.

Secondo quanto evidenziato dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, non costituirebbero una persecuzione determinante ai sensi della legge sull'asilo le situazioni sfavorevoli dovute alla guerra e alla violenza generalizzata, in quanto non dettate dalla volontà di perseguire una persona in particolare per uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi. Nello specifico i problemi esposti inerenti alle difficoltà dovute alla mancanza di acqua ed elettricità, nonché all'impossibilità dei figli di proseguire la scuola, non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma da ricondurre alla situazione vigente nel loro Paese d'origine.

Oltracciò, anche le allegazioni addotte in correlazione alla loro confessione religiosa sarebbero da ricondurre – dato che i richiedenti non avrebbero fatto valere motivi legati a tale aspetto – allo stato di guerra e violenza vigente in Siria.

Non da ultimo, anche la possibile convocazione del primogenito al servizio di leva, è stata ritenuta irrilevante in materia d'asilo. In particolare, l'UFM ha richiamato la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: GICRA), secondo la quale il timore fondato di subire delle sanzioni penali per il rifiuto di servire o per la diserzione sussisterebbe unicamente, qualora il richiedente sarebbe in grado di provare o perlomeno rendere verosimile l'esistenza di un contatto diretto e concreto – in casu mai avvenuto – tra il medesimo e le autorità del suo paese (GICRA 2006 n. 3 pag. 29).

Nel caso in disamina, l'autorità inferiore è dunque giunta a concludere, che le allegazioni addotte dai richiedenti non costituirebbero, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.

**4.2** Con ricorso, gli insorgenti hanno avantutto contestato una violazione del loro diritto di essere sentiti, lamentando una mancata trasmissione degli atti di causa.

In secondo luogo, essi hanno fatto valere – senza approfondire ulteriormente – problemi dovuti alle persecuzioni religiose subite dai figli a scuola, sottolineando l'assenza di una protezione statale adeguata.

Infine, i ricorrenti si sono nuovamente appellati ai timori del loro primogenito di essere convocato al servizio di leva. In virtù di ciò, hanno ritenuto evidente e notorio, come in Siria tutti i renitenti verrebbero considerati nemici del regime e dunque seriamente esposti al rischio di persecuzioni. Pertanto, stando ai motivi sopra esposti, sarebbero soddisfatte le condizioni per riconoscere loro la qualità di rifugiato e conseguentemente per ammetterli ai benefici dell'asilo.

**4.3** Nella risposta al ricorso la SEM ha innanzitutto ritenuto infondate le censure secondo cui, essa non avrebbe considerato nella sua decisione le motivazioni addotte a riguardo delle persecuzioni religiose subite dai figli a scuola, sottolineando come nessuno dei membri della famiglia avrebbe fatto valere tale argomenti.

In secondo luogo, quo alla questione di una possibile persecuzione collettiva dei cristiani, l'autorità inferiore, appellandosi alle severe condizioni previste dalla giurisprudenza per la constatazione di una persecuzione collettiva, è giunta quindi a concludere, che in linea di principio la Siria si considererebbe uno stato laico e che i cristiani espatriati avrebbero principalmente lasciato il paese con l'intento di evadere la situazione di guerra. Conseguentemente non sarebbe in atto una persecuzione collettiva. Una minaccia fondata sulla propria fede sarebbe tuttavia da valutare a dipendenza della zona – in casu al-Qamishli – di residenza. In questo senso, i cristiani residenti nelle zone sotto controllo governativo così come in quelle in mano ai ribelli, non avrebbero da temere – nella misura in cui essi si asterebbero da una presa di posizione politica – persecuzioni di natura squisitamente religiosa.

Diversa sarebbe invece la situazione riguardante il cosiddetto "Stato islamico". In merito a ciò, l'autorità inferiore ha sì riconosciuto che nelle regioni conquistate dallo Stato islamico vigerebbe un regime basato su precetti islamici severi e che soprattutto in tali regioni la libera espressione religiosa non sarebbe garantita, ma ha anche constatato che gruppi sunniti e sciiti sarebbero egualmente colpiti. Inoltre le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero di norma piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversari o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza.

In sunto la SEM è giunta a concludere che l'entità del fenomeno sarebbe comunque da considerarsi esigua. Pertanto, l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione della sua posizione.

**4.4** Con replica gli insorgenti hanno contestato l'opinione della SEM, ritenendo che nella loro zona di provenienza (al-Qamishli), gli estremisti avrebbero preso di mira le minoranze cristiane. Di fatto, lo Stato islamico si starebbe espandendo in continuazione nonché conducendo una vera e propria guerra religiosa.

Infine hanno nuovamente evidenziato i timori, già fatti valere nelle audizioni e nel ricorso, riguardanti il servizio militare di C.\_\_\_\_\_.

**4.5** Con duplice la SEM ha ribadito, in sostanza, quanto precedentemente espresso nella risposta al ricorso. Ritenendo le allegazioni dei ricorrenti insufficienti per modificare la propria posizione.

**4.6** Con triplice, i ricorrenti hanno nuovamente sostenuto le persecuzioni a sfondo religioso, ribadendo come i cristiani vengano considerati degli "infedeli" ed esponendo alcuni attentati suicida, eseguiti per mezzo di autobombe, avvenuti all'interno del Paese.

**4.7** Con scritto spontaneo, gli insorgenti hanno trasmesso al Tribunale la decisione della SEM del 14 agosto 2015, nella quale l'autorità inferiore ha accolto la domanda d'asilo della famiglia del fratello di B.\_\_\_\_\_ (F.\_\_\_\_\_, N [...]), ciò che renderebbe ancora più difficile capire le ragioni per le quali la loro domanda sarebbe stata respinta.

**4.8** Infine, con osservazioni del 5 novembre 2015, la SEM ha indicato che, la concessione dell'asilo al fratello di B.\_\_\_\_\_ si sarebbe basata su motivi d'asilo propri, in particolare su di una persecuzione mirata a sfondo religioso.

## **5.**

**5.1** La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 *2<sup>a</sup> frase*

LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi). È fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) (art. 3 cpv. 3 LAsi *in fine*).

**5.2** La giurisprudenza ha confermato, con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, deve temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5). Pertanto, una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una persecuzione rilevante in materia d'asilo qualora essa risulta, per uno dei motivi giusta l'art. 3 LAsi, discriminante (*malus relativo*) oppure in sé sproporzionatamente elevata (*malus assoluto*) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9).

Il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorché il richiedente è in contatto con le autorità militari. Detto contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il servizio attivo. Decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge una volontà di reclutamento della persona. Ciononostante, il contatto deve essere reale e concreto. Non è sufficiente invece, il timore di essere – esclusivamente a causa dell'età idonea al servizio di leva – reclutato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 29).

**5.3** A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

## **6.**

A mente del Tribunale, appare opportuno procedere dapprima analizzando i motivi d'asilo individuali invocati dai ricorrenti.

**6.1** È utili qui ricordare che i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GI-CRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).

Nella fattispecie, gli insorgenti hanno avantutto fatto valere difficoltà riguardanti la mancanza di elettricità ed acqua, nonché l'impossibilità dei figli di proseguire l'educazione scolastica (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.; verbale 2, pag. 6; verbale 3, pag. 6; verbale 4, pag. 4; verbale 5, Q48 segg.; verbale 6, Q43 segg.; verbale 7, Q59 segg.; verbale 8, Q52 segg.). Codeste allegazioni, seppur drammatiche, sono manifestamente espressione dell'attuale situazione di guerra e quindi, in quanto non finalizzate ad una

persecuzione mirata dei ricorrenti, non soddisfacenti le condizioni previste all'art. 3 LAsi.

## **6.2**

**6.2.1** Quo al servizio di leva, il Tribunale ha già avuto modo di esaminare a più riprese la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. Richiamando tale giurisprudenza, occorre rilevare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori se in passato l'interessato è già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore del regime può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona interessata appartenga ad una famiglia oppositrice o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la stessa venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.2 segg.).

**6.2.2** Nella fattispecie, C.\_\_\_\_\_ teme di essere reclutato al servizio di leva, in quanto divenuto maggiorenne. In virtù di ciò va segnalato, come lui stesso abbia negato qualsivoglia contatto con le autorità militari ed esposto di possedere solamente un sospetto riguardo alla concreta possibilità di essere reclutato (cfr. verbale 3, pag. 6). In particolare, egli ammette di non aver mai ricevuto una convocazione al servizio di leva. Di più, egli ha espresso di essere venuto a conoscenza del reclutamento di coloro che hanno terminato gli studi, solamente tramite informazioni di amici (cfr. verbale 7, Q63). Pertanto, sulla base di quanto previamente esposto (cfr. supra consid. 5), non essendo sufficiente il timore di essere reclutato – esclusivamente a causa dell'età idonea al servizio di leva – e dovendo esserci un contatto reale e concreto tra le parti, non può essere sostenuta l'allegazione secondo cui, avendo compiuto diciotto anni, egli avrebbe il timore fondato di essere in futuro esposto a persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi.

Non di meno, né egli né tantomeno un altro membro della famiglia, ha affermato di essere stato vittima di avvenimenti specifici, nonché di aver mai preso parte ad attività politiche di qualsiasi genere, negando quindi che gli sia personalmente e concretamente accaduto qualcosa (cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale 2, pag. 6; verbale 3, pag. 6; verbale 4, pag. 6).

Di conseguenza, a titolo abbondanziale, quand'anche dovesse esserci stato un contatto, il Tribunale giunge comunque a concludere, che sulla questione della renitenza, l'insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe tutt'al più di essere sanzionato dalle autorità governative siriane per la semplice violazione dei propri obblighi militari, senza tuttavia essere esposto ad un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi.

**6.3** Non da ultimo, per quanto concerne le persecuzioni individuali a sfondo religioso allegate dai ricorrenti, questo Tribunale osserva che nessun membro della famiglia ha fatto valere delle persecuzioni con tale carattere durante le audizioni. Le allegazioni riguardanti le presunte persecuzioni subite dai figli a scuola, dovute alla loro confessione religiosa, sono state esposte solo nelle censure ricorsuali (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2). Essendo pertanto tali allegazione di parte, generiche nonché non corroborate da qualsivoglia elemento di prova, ne risulta, che tali dichiarazioni non ossequiano, in quanto manifestamente tardive, le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e vi è ragione di concludere che esse siano state allegate per i bisogni delle cause.

**6.4** Infine, quo alla concessione dell'asilo alla famiglia del fratello di B.\_\_\_\_\_, lo scrivente Tribunale rileva che, la probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando una persona vicina al ricercato è esposta, al fine di esercitare pressioni sull'interessato o la sua famiglia, a delle ritorsioni (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e riferimenti ivi citati).

Nel caso specifico, gli insorgenti non hanno mai fatto riferimento, se non nello scritto spontaneo, al summenzionato fratello. In particolare, nessuno dei ricorrente ha allegato avvenimenti concreti derivanti dalla parentela, né tantomeno asserito di temere in un futuro prossimo di essere esposto, sempre a causa del legame sanguigno, a persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi. Tale fatto non è peraltro nemmeno stato allegato nel gravame presentato al Tribunale. Pertanto, considerando che la domanda d'asilo ha primariamente carattere individuale e che lo statuto di rifugiato può essere riconosciuto solamente in via eccezionale a causa di persecuzioni riflesse, non v'è ragione di concludere diversamente rispetto alle osservazioni dell'autorità inferiore.

**6.5** In ragione di quanto esposto, gli eventi descritti sin qui non ossequiano le condizioni previste dagli art. 3 e 7 LAsi.

## 7.

Di seguito verrà affrontata la questione dell'eventuale esistenza di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.

**7.1** Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

**7.2** Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LA si circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorché il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. GICRA 1995 n. 1 consid. 6a).

**7.3** In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.

**7.4** Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).

**7.5** Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Essa è infatti caratterizzata dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai partecipanti su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della quasi totale assenza di giornalisti indipendenti e di organizzazioni non governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni parziali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata perlopiù nella regione di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs, così come in altri villaggi sparsi in tutto il territorio. In tempi precedenti al conflitto, i cristiani, così come le altre minoranze, erano tollerati dal governo al-Assad, il quale, fintanto che essi non risultassero oppositori del regime, garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Nonostante ciò, la minoranza cristiana aveva difficilmente accesso a cariche pubbliche importanti, le quali erano perlopiù destinate ad alauiti o sunniti (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti citate).

**7.6** Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi

derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe essere motivata anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terroristica autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. *Ibidem*).

**7.7** Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).

**7.8** Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situazione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).

## **8.**

Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia (o siano), nel caso che ci riguarda, la (o le) fazione(i) che attualmente controlla(n) il luogo di provenienza dei ricorrenti, analizzando in seguito l'esistenza di un'eventuale persecuzione collettiva su tale base.

**8.1** I ricorrenti provengono dalla città di al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Il Tribunale focalizza dunque il suo esame su tale regione e

sulla rispettiva città, tenendo conto della situazione nel paese d'origine degli insorgenti e prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

**8.1.1** Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorché parte delle truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di Aleppo e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali territori (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). L'Unità di protezione popolare (*Yekîneyên Parastina Gel* [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne (*Yekîneyên Parastina Jin* [YPJ]) agiscono come forze armate delle autorità autonome curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti "cantoni" curdi siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni" autonomi curdi – popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi, assiri e altre minoranze – è molto impegnato ad estendere e rafforzare il suo controllo politico e militare su gran parte della regione nord della Siria popolata da curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo siriano sono presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo: tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia. All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva attuata da parte di Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah a-Sham), fronte estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a livello militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono fuggiti all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da Aleppo, Homs, ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti oppure conquistate dagli islamisti radicali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3.1).

Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico" sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista

nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri cristiani, nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione "Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani. L'YPG e il Consiglio militare siriano (*Mawtbo Fullhoyo Suryoyo* [MFS]), un corpo militare di cristiani assiri alleato dell'YPG, hanno poi sferrato la controffensiva per evitare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'organizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto successo e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto retrocedere. La nuova coalizione delle forze democratiche siriane (*Syrian Democratic Forces* [SDF]) – formate dall'YPG e da altre milizie – hanno effettuato un'offensiva che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islamico" verso il sud della provincia di al-Hasaka (cfr. D-1495/2015 consid. 9.3.1 e relativi riferimenti). Il 25 giugno 2015, inoltre, l'organizzazione "Stato Islamico" ha iniziato un'offensiva per tentare di conquistare la città di al-Hasaka e migliaia di persone, tra cui anche famiglie cristiane, sono state costrette ad abbandonare le loro case (cfr. Agenzia Fides, Thousands of Christian families fleeing Hassakè. Archbishop Hindo: jihadists have found support in the local population, 30.06.2015, < [http://www.fides.org/en/news/38085-ASIA\\_SYRIA\\_Thousands\\_of\\_Christian\\_families\\_fleeing\\_Hassake\\_Archbishop\\_Hindo\\_jihadists\\_have\\_fo](http://www.fides.org/en/news/38085-ASIA_SYRIA_Thousands_of_Christian_families_fleeing_Hassake_Archbishop_Hindo_jihadists_have_fo) >, consultato il 04.10.2016). L'YPG e le altre milizie così come le forze filogovernative hanno iniziato una controffensiva durata più settimane nella quale sono riusciti a respingere all'esterno della città l'organizzazione "Stato Islamico" (cfr. Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive – 27 June 2015 16:00, 27.06.2015, < <http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/2015/06/Hasakah-27-June-2015.jpg> >, consultato il 04.10.2016; Agathocle de Syracuse, Hasakah Situation after repelling IS offensive – 6 Aug 2015, 06.08.2015, < <http://www.agathocledesyracuse.com/wp-content/uploads/2015/07/Hasakah-6-Aug-2015.jpg> >, consultato il 04.10.2016; Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive [25 June – 1 August 2015] < <http://www.agathocledesyracuse.com/archives/385>>, consultato il 04.10.2016).

Negli ultimi mesi, il fronte militare si è spostato dalla capitale della provincia verso sud e l'organizzazione "Stato Islamico" in agosto 2016 controllava unicamente dei piccoli territori nel sud della provincia, la quale è ora prevalentemente controllata dalle forze democratiche siriane (*Syrian Democratic Forces* [SDF], formate dall'YPG e da altre milizie). In particolare, la città di al-Hasaka non si trova più al centro di scontri armati tra l'organizzazione "Stato Islamico" e le forze nemiche, tuttavia, i centri urbani della provincia sono diventati bersagli di attentati bomba e sono stati designati

dall'Institut for the Study of War (ISW) come "zone di attacco" dell'organizzazione "Stato Islamico". A titolo d'esempio, due quartieri della città di al-Qamishli prevalentemente abitati da cristiani, in marzo ed in maggio 2016, sono stati bersaglio di due attacchi perpetrati dall'organizzazione "Stato Islamico" che hanno causato il ferimento e la morte di diversi civili. Il secondo attacco, così come l'attacco bomba del 27 luglio 2016 che ha ucciso più di quaranta persone, avevano quale bersaglio le forze di sicurezza curde. La città, nel corso del 2016, è stata inoltre a diverse riprese teatro di scontri, attentati bomba e crescenti tensioni tra le autorità autonome curde e le forze filogovernative. Particolarmente degni di nota, sono gli scontri avvenuti in aprile 2016 tra le forze di sicurezza delle autorità autonome curde e le National Defense Forces (NDF), alleate alle forze armate della Repubblica Araba di Siria i quali, si sono poi risolti in un cessate il fuoco. Malgrado questi scontri non fossero indirizzati direttamente contro i cristiani, li pongono in una situazione potenzialmente pericolosa tra regime e oppositori. Di conseguenza la situazione è ben lungi dall'essere definite come sicura (cfr. Van Linge, Thomas, the situation in Syria, 16.08.2016, < <https://pietervanostaeyen.com/2016/08/16/syria-map-update-dd-august-16-2016/> >, consultato il 04.10.2016; Institute for the Study of War (ISW), ISIS Sanctuary: August 19, 2016, < <http://understandingwar.org/sites/default/files/ISIS%20Sanctuary%20August%2019%202016.pdf> >, consultato il 04.10.2016; ARA News, Terror attack hit Syria's Qamishli, casualties reported, 08.03.2016, < <http://aranews.net/2016/03/18835/> >; consultato il 04.10.2016; ARA News, Islamic State carries out third attack on Christian district in Qamishlo, 22.05.2016, < <http://aranews.net/2016/05/islamic-state-carries-third-attack-christian-district-qamishlo/> >, consultato il 04.10.2016; Agence France-Presse [AFP], Massive IS bomb attack kills 44 in Syrian Kurdish city, 27.07.2016, < <http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/massive-bomb-attack-kills-44-syrian-kurdish-city> >, consultato il 04.10.2016; Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Clash between Al-Sotero and Asayish in Al-Qamishly, 12.01.2016, < <http://www.syriaahr.com/en/?p=42532> >, consultato il 04.10.2016; Agence France-Presse [AFP], Kurds accuse Syria pro-regime militia of bombings, 25.01.2016, abgerufen am < <http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/kurds-accuse-syria-pro-regime-militia-bombings> >, consultato il 04.10.2016; ARA News, Syrian regime sends military reinforcements to Qamishli, 23.02.2015, < <http://aranews.net/2015/02/syrian-regime-sends-military-reinforcements-to-qamishli/> >, consultato il 04.10.2016; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Heavy fighting between PYD and regime, 28.04.2016, < <http://kurdwatch.org/?e3811> >, consultato il 04.10.2016).

**8.1.2** La città d'origine dei ricorrenti, ossia al-Qamishli, è prevalentemente controllata da forze filogovernative e da forze di sicurezza delle autorità autonome curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro. Attualmente l'organizzazione "Stato Islamico" non esercita alcun controllo sulla città di al-Qamishli (cfr. The situation in Syria, 01-09-2016, < [https://pietervanostaeyen.files.wordpress.com/2016/09/img\\_3665.png](https://pietervanostaeyen.files.wordpress.com/2016/09/img_3665.png) >, consultato il 04.10.2016; Institute for United Conflict Analysts, Military situation in Qamishli-City, 22.04.2016, consultato sul sito < <http://i.imgur.com/yjMnMIG.png> >, consultato il 04.10.2016). Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. PETRA BECKER, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, < [http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39\\_bkp.pdf](http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf) >, pag. 4, consultato il 04.10.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Nemmeno da parte delle autorità curde che esercitano il controllo ad al-Qamishli vi è una persecuzione collettiva contro la minoranza cristiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla situazione di violenza generalizzata non sono stati registrati casi di persecuzioni mirate ed intense contro i cristiani. Al momento attuale non vi sono informazioni secondo le quali le autorità autonome curde abbiano perseguitato la minoranza cristiana per la sola appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).

Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza, in particolare perpetrate da gruppi islamisti radicali, così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto del fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti delle

regioni prese in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.

**8.2** In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, attualmente non si può dunque concludere che nella città di al-Qamishli vi sia una persecuzione collettiva dei cristiani.

**9.**

In definitiva, sulla base di quanto esposto nei considerandi precedenti, va quindi preso atto del fatto che dall'incarto e dagli atti processuali non emergono elementi validi a giustificare una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Ne consegue che, il ricorso in materia di annullamento della decisione e di concessione dell'asilo, subordinatamente di restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, non merita tutela ed il gravame va respinto.

**10.**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).

Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

**11.**

Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

**12.**

Non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA). Conseguentemente non si prelevano spese processuali.

**13.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Stähli

Data di spedizione: